

## CONVENZIONE

La Federazione Ciclistica Italiana (di seguito: FCI), con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord, Codice Fiscale 05228470588 nella persona del Presidente pro tempore, Renato Romeo Di Rocco domiciliato per la carica presso la sede legale della FCI

e

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano: (di seguito: CSI) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, Codice Fiscale C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore, Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

### Premesso

**A)**

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

**B)**

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

**C)**

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

**D)**

che la FCI è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI nonché da singoli tesserati). Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;



**E)**

Che la FCI:

1. è membro fondatore del CONI;
2. è affiliata all'Unione Ciclistica Internazionale (UCI)
3. è affiliata all'Unione Europea di Ciclismo(UEC)
4. è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva del ciclismo
5. persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
6. ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

**F)**

che il CSI:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 103 del 22 marzo 2005;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali
- È riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana.
- È riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola.


**G)**

che il CSI in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive; **in particolare per quanto specificatamente attiene all'art. 2.3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva che, espressamente recita: "attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al facsimile emanato dal CONI".**

**G bis)**

che il CSI:

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n° 20 regioni;
- organizza almeno n. 350 eventi annui di livello provinciale, regionale e nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31 dicembre 2016, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva oggetto di Convenzione è stato pari a n. 15596;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31 dicembre 2016, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva oggetto di Convenzione è stato pari a n. 796;



- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione



H)

che la FCI e il CSI (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

**si conviene e si stipula quanto segue**

### **Articolo. 1 - Norme generali**

#### **1.1**

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina ciclistica", ovvero del ciclismo e in tutte le sue specialità, maschile e femminile, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

#### **1.2**

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del ciclismo, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

#### **1.3**

**Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto della normativa vigente concordano un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato n. 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.**

#### **1.4**

**Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati**

dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia, tramite un database dei sanzionati costantemente aggiornato.

#### **1.4 bis**

Le parti concordano che i dati quantitativi e qualitativi e di estensione territoriale relativi all'attività ciclistica svolta dall'Ente saranno oggetto di comparazione con quelli depositati presso il CONI.

#### **1.5**

Le parti s'impegnano, altresì, ad applicare agli altri Enti convenzionati con la FCI i medesimi accordi contenuti nella presente Convenzione.

### **Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria**

#### **1bis.1**

Le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità della disciplina del ciclismo oggetto della Convenzione fornendone reciproca comunicazione, così come ad adottare integralmente le norme sanitarie specifiche per la pratica del ciclismo, secondo quanto previsto dalla normativa statale sanitaria.

### **Articolo 2 - Attività sportiva**

#### **2.1**

Le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica organizzata dalle Parti sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **2.2**

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla FCI; il CSI può utilizzare i termini "Campionati Nazionali del CSI" e "Rappresentativa Nazionale del CSI"

#### **2.3**

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

### **Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi**

#### **2bis.1**

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica emanata dalla FCI e, nei rispettivi ambiti, di

**quella CSI contenente criteri organizzativi e norme a spiccato contenuto educativo e/o promozionale.**

### **Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara**

#### **3.1**

La FCI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

L'ente , qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo.

#### **3.2**

Nell'allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati del CSI ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FCI.

### **Articolo. 4 – Iniziative Culturali**

#### **4.1**

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

#### **4.2**

Per l'organizzazione di dette iniziative resta l'obbligo di sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

### **Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie**

#### **5.1**

**Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica Nazionale formata da una rappresentanza di operatori e/o tecnici della FCI e degli Enti firmatari la presente convenzione, l'incarico di armonizzare, per quanto possibile, i programmi tecnici, i calendari dell'attività sportiva e ogni materia esplicitamente ad essa demandata nella presente Convenzione.**

#### **5.2**

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

### **Articolo. 6 – Durata**

#### **6.1**



La presente Convenzione scade al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

## 6.2

**Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 novembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.**

## 6.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

### Articolo 6 bis - Deposito

#### 6bis.1


Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FCI e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura del CSI per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

*La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° \_\_ pagine.*

Il Presidente del CSI



Il Presidente della FCI



## **ALLEGATO n° 1 – STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE**

Il CSI opera su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei soci e dei tesserati ad ogni livello.

### **Ramificazione organizzativa**

20 Sedi Regionali

142 Sedi territoriali

Circa 5.000 Allenatori, Animatori, Arbitri, Giudici e Dirigenti

### **Livelli di attività**

Provinciale, regionale, nazionale

### **Gestione attività**

Commissioni Tecniche di disciplina


Commissioni Giudicanti – Giudici unici





**ALLEGATO n° 2 – TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE**

- 1. Le sanzioni disciplinari superiori a un mese comminate dagli Organi giudicanti della FCI, hanno piena validità nel CSI e viceversa.**
- 2. Le sanzioni confluiranno nell'“Elenco Unico dei sanzionati” (con l'indicazione delle relative sanzioni) mediante comunicazione periodica tra i due organismi anche per via telematica**
- 3. Le parti si impegnano a promuovere per quanto possibile una progressiva omologazione dei propri organi giudicanti e dei provvedimenti disciplinari, in armonia ai principi di Giustizia del CONI, per quanto applicabili.**

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the third list item.

### **ALLEGATO n° 3 - ATTIVITA' SPORTIVA E DIVIETO DOPPIO TESSERAMENTO**

- 1. Le Società sportive possono liberamente sottoscrivere sia singola che doppia affiliazione con FCI e CSI e tra gli EPS firmatari della convenzione nel rispetto dei propri Statuti, Regolamenti e della presente convenzione.**
- 2. E' garantita la reciprocità di partecipazione ad eventi sportivi organizzati dalla FCI e/o dal CSI di atleti tesserati alla FCI e/o al CSI, fatta salva la partecipazione a campionati ed a manifestazioni riservati ai tesserati dei due Enti.**
- 3 Non è autorizzato il tesseramento multiplo alla FCI ed al CSI o ad altri Enti.**
- 4. Le parti convengono che il tesseramento nella categoria cicloamatori sarà autorizzato soltanto per i soggetti in regola con le disposizioni del "codice etico" e le limitazioni temporali per gli ex agonisti.**
- 5. Le parti convengono che le certificazioni sanitarie richieste per il tesseramento nelle categorie cicloamatori e cicloturisti saranno rispettivamente quelle previste dalla normativa sanitaria vigente;**
- 6. Le parti convengono che il costo del tesseramento sarà uniforme sul territorio nazionale ed il costo sarà allineato a quello praticato dalla FCI con un scollamento massimo del 30% in meno.**
- 7. Le parti convengono sulla istituzione di un elenco unico dei tesserati FCI ed EPS firmatari della convenzione, nel quale dovranno confluire anche le informazioni sulle sanzioni, accessibile alla Commissione Paritetica degli Enti convenzionati.**
- 8. Le parti convengono che il livello organizzativo e di sicurezza delle gare dovrà rispettare gli standard previsti dalle norme statali e locali vigenti e progressivamente adeguarsi agli standard federali .**

**ALLEGATO n° 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'  
FORMATIVE**

- 1. Le modalità di partecipazione all'attività formativa saranno definite, nell'ambito della Commissione Paritetica, con il Centro Studi FCI**
- 2. La FCI, su espressa richiesta del CSI, compatibilmente con le esigenze delle proprie manifestazioni a livello nazionale e regionale, da valutare di volta in volta con la Commissione Nazionale per le manifestazioni nazionali, o con le Commissioni regionali di appartenenza per quelle regionali, autorizzerà i propri giudici ed ufficiali di gara a dirigere gare e/o eventi sportive per il CSI. Alla designazione per le gare provvederà il competente organismo del CSI, che corrisponderà alla FCI l'importo per le diarie, secondo tariffe FCI, la quale le erogherà ai giudici di gara utilizzati.**

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the second paragraph.